



Amt für Justizvollzug Graubünden
Vollzugs- und Bewährungsdienst
Grabenstrasse 15
CH-7001 Chur
Telefon +41 81 257 52 50
info@ajv.gr.ch
www.ajv.gr.ch

Promemoria: diritto d'informazione della vittima conformemente all'art. 92a CP

Conformemente all'art. 92a CP, su richiesta le persone aventi diritto possono chiedere informazioni in merito a decisioni importanti sull'esecuzione di pene e misure di sanzioni privative della libertà di una persona condannata.

Affinché la richiesta possa essere elaborata dal Servizio di esecuzione e di assistenza riabilitativa, devono essere adempite le condizioni seguenti:

1. Presenza di una richiesta scritta.
2. La richiesta viene presentata dalla persona avente diritto:
 - vittime ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV): persone la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (non si parla di vittime ai sensi della LAV in particolare in caso di truffa, furto, insulti, calunnia e reati contro il patrimonio).
 - congiunti ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LAV: il coniuge, i figli e i genitori della vittima, nonché le altre persone unite alla vittima da legami analoghi.
 - terzi: se dispongono di un interesse degno di protezione (ad es. APMA, consultorio).
3. La sanzione pronunciata è una privazione della libertà (pena detentiva incondizionata, provvedimento terapeutico stazionario, internamento). Non vengono rilasciate informazioni in merito all'esecuzione di altre pene come pene pecuniarie o lavori di pubblica utilità.
4. La sentenza o il decreto di accusa sono passati in giudicato.

Se le condizioni citate sono adempite, l'autorità di esecuzione è tenuta a concedere il diritto di essere sentiti alla persona condannata (art. 92a cpv. 2 CP).

Se la persona che presenta la richiesta può spiegare in modo verosimile che esporrebbe a un grave pericolo oppure a un altro grave svantaggio la sua vita o la sua integrità fisica o quelle di una persona a lei vicina nel caso in cui la persona condannata venisse a conoscenza della richiesta, si decide in merito alla richiesta senza sentire la persona condannata (Promemoria diritto d'informazione della vittima del Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure).

Se dopo una ponderazione degli interessi l'autorità d'esecuzione approva la richiesta, essa rilascia informazioni solo in merito a decisioni d'esecuzione e fatti importanti che rispettano la necessità di protezione della persona avente diritto a informazioni. Conformemente all'art. 92a CP, sono decisioni importanti il momento in cui ha inizio la pena o la misura a carico del condannato, l'istituzione d'esecuzione, la forma dell'esecuzione per quanto diverga dall'esecuzione ordinaria, l'interruzione dell'esecuzione, il regime aperto, la liberazione condizionale o definitiva, nonché il ripristino dell'esecuzione della pena o della misura come pure la fuga e la fine della stessa.



Basi giuridiche

Codice penale svizzero (CP; RS 311.0)

Art. 92a Diritto d'informazione

¹ La vittima e i congiunti della vittima ai sensi dell'articolo 1 capoversi 1 e 2 della legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), nonché i terzi, per quanto essi abbiano un interesse degno di protezione, possono chiedere, presentando domanda scritta, che l'autorità d'esecuzione li informi:

- a. del momento in cui ha inizio la pena o la misura a carico del condannato, dell'istituzione d'esecuzione, della forma dell'esecuzione per quanto diverga dall'esecuzione ordinaria, dell'interruzione dell'esecuzione, del regime aperto (art. 75a cpv. 2), della liberazione condizionale o definitiva, nonché del ripristino dell'esecuzione della pena o della misura;
- b. senza indugio, di un'eventuale fuga del condannato e della fine della stessa.

² L'autorità d'esecuzione decide in merito alla domanda dopo aver sentito il condannato.

³ Può rifiutarsi di informare o revocare una precedente decisione in tal senso soltanto se prevalgono interessi legittimi del condannato.

⁴ Se accoglie la domanda, l'autorità d'esecuzione rende attento l'avente diritto all'informazione in merito al carattere confidenziale delle informazioni comunicate. Le persone che hanno diritto all'aiuto alle vittime secondo la LAV non sono vincolate alla riservatezza nei confronti dei consulenti di un consultorio ai sensi dell'articolo 9 LAV.

Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 315.15)

Art. 1 Principi

¹ Ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all'aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime).

² Hanno diritto all'aiuto alle vittime anche il coniuge, i figli e i genitori della vittima, nonché le altre persone unite alla vittima da legami analoghi (congiunti).

³ Il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l'autore:

- a. sia stato rintracciato;
- b. si sia comportato in modo colpevole;
- c. abbia agito intenzionalmente o per negligenza.



Amt für Justizvollzug Graubünden

Uffizi per l'execuziun giudiziala dal Grischun

Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni

Promemoria diritto d'informazione della vittima (art. 92a CP) del Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure

N. 2.2 Procedura

Richiesta di informazioni

- ¹ Se viene presentata una richiesta di informazioni, il richiedente viene orientato sul fatto che la persona condannata deve esserne al corrente e va sentita in merito.
- ² Se il richiedente non ritira la richiesta, l'autorità d'esecuzione concede alla persona condannata la possibilità di esporre per iscritto i motivi contrari al rilascio di informazioni.
- ³ Se il richiedente può spiegare in modo verosimile che esporrebbe a un grave pericolo oppure a un altro grave svantaggio la sua vita o la sua integrità fisica o quelle di una persona vicina nel caso in cui la persona condannata venisse a conoscenza della richiesta, si decide in merito alla richiesta senza sentire la persona condannata. Un rilascio di informazioni viene mantenuto segreto nei confronti della persona condannata.